

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IV Commissione,

premesso che:

l'istituto medico legale « Gradenigo » dell'Aeronautica Militare, di stanza a Capodichino, Napoli, è una struttura importante non solo per l'aeronautica ma per la stessa città e per il sud d'Italia;

l'istituto è deputato alla trattazione delle pratiche medico-legali di dipendenza da causa di servizio per il personale del comparto pubblico non solo della regione Campania, ma anche della Basilicata, della Puglia, della Calabria e del Molise, delle pratiche previste dalla legge n. 210/95 per i cittadini residenti nella regione Campania su disposizione e per conto del Ministero della sanità, e, per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di quelle previste dalla legge n. 335/95;

è un organo sanitario alla cui direzione è previsto un colonnello Medico, alle cui dipendenze tecniche e disciplinari vi è tutto un mondo militare e civile composto da 23 ufficiali medici, 38 sottufficiali con diploma di infermiere professionale, 9 sottufficiali del ruolo amministrativo, 11 civili con compiti di tecnici di radiologia, di analisi e di segreteria;

gli ambulatori specialistici dell'istituto dell'aeronautica militare sono ricchi di strumentazioni per la diagnosi medico-legale con reparti che vanno dalla pneumologia alla ortopedia, dalla endoscopia digestiva alla psichiatria, dalla oculistica alla ORL, dalla cardiologia alla radiologia, dalla neurologia al laboratorio di analisi e dalla urologia alla medicina interna;

a differenza di molte altre strutture medico legali militari e civili, che si avvalgono di consulenti specialistici esterni alla struttura o di enti afferenti al servizio sanitario nazionale, l'istituto Gradenigo è un ente sanitario in grado di provvedere in

maniera autonoma sia alla definizione diagnostica che alla formulazione di un giudizio medico legale;

testimonianza di tale professionalità è la preferenza accordata all'istituto, da parte di enti statali e privati operanti nel settore pubblico (compagnie aeree — comune di Napoli — ASL — aziende municipalizzate — ente poste, eccetera) per la trattazione delle proprie pratiche medico-legali;

la considerevole attività svolta dall'istituto ha visto aumentare le proprie prestazioni soprattutto se si considera che dal 1997 la selezione del personale che partecipa al concorso per l'immissione nei ruoli normali dell'accademia aeronautica è devoluta non più all'Istituto di Napoli, ma al centro di selezione di Guidonia;

l'analisi dei dati statistici relativi alle visite effettuate nel quadriennio 1995-1998 mette in evidenza che nel 1995 sono state effettuate 11.379 visite, sovrapponibili a quelle del 1996 (11.350) e del 1998 (11.876 visite) con la sola parentesi del 1997 (8.718 visite) anno in cui l'attività selettiva è stata dirottata presso il citato centro di Guidonia;

l'attività selettiva incide solo per il 18 per cento sull'intero numero di visite, per cui i dati sopra riportati evidenziano un incremento dell'attività volta dall'istituto dell'aeronautica militare;

nel 1998 la Commissione medico-legale ha trattato circa 2.500 pratiche con un incremento del 20 per cento circa rispetto all'anno precedente;

impegna il Governo

a mantenere l'istituto Gradenigo dell'aeronautica militare di Napoli, nel riesame delle strutture degli istituti medico-legali, in virtù delle ragioni esposte e per il prestigio che esso rappresenta nell'ambito delle Forze armate e della società civile meridionale.

(7-00688) « Antonio Rizzo, Albanese, Aleffi, Gatto, Gasparri, Ascierto, Mitolo ».

Le Commissioni VIII e IX,

premesso che:

l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (Anpa), istituita con la legge n. 61 del 1994, non ha ancora raggiunto la piena operatività;

il personale dell'Anpa, a cinque anni dalla creazione dell'Agenzia, è ancora privo di un contratto di lavoro conforme al disposto della legge istitutiva, mentre è estremamente problematico ed aleatorio il processo di acquisizione di nuovo personale che consenta di portare l'attuale organico di circa 280 unità a quello previsto per legge;

l'Agenzia non dispone ad oggi del programma triennale e del conseguente piano annuale di attività previsti dalla legge istitutiva;

impegna il Governo

ad adottare i necessari tempestivi provvedimenti atti a garantire che:

a) l'Anpa sia messa in grado di operare sulla base dei documenti programmatici previsti dal Regolamento di organizzazione nella piena attuazione del ruolo istituzionale previsto dalla legge istitutiva;

b) l'organizzazione e la gestione siano conformi a quanto previsto dal contratto degli EPR a tutti i lavoratori;

c) sia completato ed adeguato l'organico.

(7-00689)

« Galdelli, Strambi ».

La XI Commissione,

premesso che:

il contratto del trasporto aereo non prevede alcuna normativa a tutela dei lavoratori che colpiti da gravi patologie sono costretti a periodi di assenza non continuativa per convalescenza o riabilitazione o entrambe le cose;

dal contratto collettivo nazionale di lavoro firmato nel 1984 è stata, infatti,

esclusa e mai più inserita la seguente norma: « I singoli periodi di assenza per malattia verranno sommati nell'ambito di due anni ai fini del raggiungimento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro quando gli stessi si susseguono a distanza non inferiore a due mesi »;

la mancanza di una normativa contrattuale che regoli il computo delle assenze per malattia lascia assoluta discrezionalità alle aziende sulle eventuali iniziative da prendere rispetto ai singoli casi tanto che negli ultimi anni numerosi lavoratori dipendenti appartenenti a questo comparto sono stati licenziati;

nel caso di assenze continuative per malattia si rileva che vi sono trattamenti diversi a seconda del comparto. Ad esempio, si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per 54 mesi nel comparto dell'energia, per 6 mesi nel comparto del commercio, per 12 mesi nel comparto del trasporto aereo;

l'articolo 32 della Costituzione prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

impegna il Governo

a emanare con urgenza dispositivi che garantiscono il mantenimento del posto di lavoro, anche a fronte di assenze non continuative, per tutti i lavoratori dipendenti che soffrono di patologie gravi o croniche;

a istituire una commissione di esperti del ministero del lavoro e del ministero della sanità al fine di individuare a norma di legge parametri di riferimento oggettivi che uniformino le diverse normative contrattuali sulla base della gravità delle patologie e del tipo di cure;

ad adoperarsi per l'immediato reintegro dei lavoratori del trasporto aereo licenziati dal 1984 ad oggi per assenze non continuative dovute alla convalescenza o alla riabilitazione per le patologie di cui erano affetti.

(7-00690)

« Cangemi, Boghetta ».